

Regione Umbria

Consiglio Regionale

Processo Legislazione e Studi

ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N. 430

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto Proposta di legge di iniziativa consiliare

Numero atto 430

Proponente Consigliere Cirignoni

Titolo Integrazione della legge regionale
16/02/2010, n. 13 (Disciplina dei
servizi e degli interventi a favore della
famiglia)

Pervenuto al Consiglio il 19/04/11

Legislatura IX

Istruttori Francesconi, Falocci

Data istruttoria 20/06/11

UNA CLAUSOLA VALUTATIVA PER LA LEGGE 13/2010

Con l'espressione "clausola valutativa" si indica un articolo di legge attraverso il quale il Consiglio regionale chiede di essere informato su alcuni aspetti riguardanti l'attuazione della norma e i risultati con essa ottenuti. La clausola contiene un mandato esplicito, rivolto ai soggetti attuatori, di generare e comunicare all'assemblea informazioni utili a comprendere capire quale sia stato il percorso della legge dopo la sua approvazione in Consiglio e quali effetti abbia prodotto.

La **necessità di introdurre una clausola valutativa** all'interno di un disegno di legge o come in questo caso all'interno di una legge già entrata in vigore sorge nel caso di politiche che presuppongono il verificarsi di una serie di eventi e di azioni dal carattere complesso in cui sono coinvolti a livello attuativo una pluralità di enti e istituzioni. L'inserimento di una clausola valutativa può essere utile inoltre, quando si intende testare la capacità di una certa ricetta di *policy* di produrre gli effetti desiderati o ancora, quando l'intervento legislativo comporta un ingente esborso di risorse finanziarie che giustifica un'azione di controllo sul loro utilizzo da parte dei soggetti attuatori.

La proposta di CLAUSOLA VALUTATIVA

La proposta di modifica della legge regionale n. 13/2010, presentata dal Consigliere Cirignoni, consiste nell'inserimento di una clausola valutativa nella legge regionale 13/2010, con cui si vuole dare maggiore efficacia alla funzione di controllo del Consiglio regionale al fine di

attribuire all'assemblea elettiva umbra un ruolo più incisivo anche per quanto riguarda le politiche a favore della famiglia.

La proposta di clausola prevede, al primo periodo, che *"il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio"*.

Inoltre, nella clausola viene prevista un'attività di resocontazione da parte della Giunta regionale sui seguenti aspetti:

- 1) gli interventi a favore delle famiglie vulnerabili;
- 2) gli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio;
- 3) gli interventi per favorire l'accesso alla casa.

L'attenzione viene quindi rivolta verso alcune norme previste dalla legge regionale (quelle relative agli articoli 7,8 e 9), da un lato perché la legge riserva al finanziamento di tali interventi una quota cospicua di risorse (3 Milioni di Euro a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali); dall'altro lato, poiché gli altri interventi previsti dalla legge regionale sono finanziati da specifiche leggi di settore o dal Fondo Sociale Europeo e prevedono attività di controllo e valutazione proprie, disciplinate anche da clausole valutative inserite in altre leggi regionali.

Di seguito viene riportato il testo della clausola valutativa proposta dal Consigliere Cirignoni, gli articoli di legge a cui essa rimanda (e al conseguente regolamento regionale) nonché una sintesi degli altri interventi previsti dalla legge 13/2010 in modo da fornire un inquadramento generale sulla politica regionale a favore delle famiglie.

ATTO N. 430

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa del Consigliere CIRIGNONI

“Integrazione della legge regionale 16/02/2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)”

Art. 1

(aggiunta art. 18 Clausola Valutativa)


1. Dopo l'Art.17 (disposizioni finanziarie) è aggiunto l'Art. 18 (clausola Valutativa) con il seguente testo:

“Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio. La Giunta Regionale entro il 31 Ottobre di ogni anno a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio Regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa, in particolare la relazione dovrà contenere dati, e informazioni, dettagliati e rielaborati, su:

- a) interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'art. 7 della presente legge;*
- b) interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'art. 8 della presente legge;*
- c) interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'art. 9 della presente legge”.*

La proposta di clausola presentata dal Consigliere risulta essere uno strumento importante per effettuare un controllo e permettere un ritorno di informazioni sull'attuazione della legge nella parte che riguarda gli interventi per le famiglie vulnerabili e quindi conoscere a fondo in che modo e con quali modalità verranno utilizzate le risorse stanziare. Lo strumento della clausola costituisce un primo passo per conoscere quanto la ratio della policy sia stata utile e innovativa per il fenomeno e quanto abbia inciso sulle famiglie che si trovano in situazione di vulnerabilità.


Interventi per le famiglie vulnerabili (art. 7)



Regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5

“Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della l.r. 16 febbraio 2010, n. 13”

Gli interventi previsti dall'art. 7 sono rivolti a famiglie che, pur non vivendo uno stato grave di esclusione o di povertà economica, si trovano ai limiti della soglia di povertà e faticano a sostenere l'ordinario peso della gestione familiare. Si tratta in generale di condizioni in cui è sufficiente il verificarsi di un qualsiasi evento negativo, per far scivolare la famiglia in una situazione di difficoltà o di disagio




L'intervento riconosciuto alla famiglia vulnerabile si realizza in una **misura unica onnicomprensiva di una pluralità di prestazioni e/o servizi**, a libera scelta della famiglia, la cui entità è definita sulla base di due fasce ISEE:

- da € 300 a € 800 con reddito ISEE fino a € 15.000
- da € 300 a € 500 con reddito ISEE maggiore di € 15.000

In particolare circostanze debitamente documentate, l'entità dell'intervento può essere elevata fino ad un massimo di € 1.000

ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N. 430

Altri servizi, interventi e azioni previste dalla L.R. 13/2010



Disposizioni finanziarie

Interventi a favore delle famiglie vulnerabili
e più esposte al disagio di povertà
(artt. 7-8)



3 milioni di Euro
a valere sul Fondo nazionale
per le politiche sociali


Interventi per favorire le associazioni
"Banche del tempo", i Piani territoriali
degli orari e l'associazionismo familiare
(artt. 14-16)



100.000 Euro
UPB 13.1.005
"Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni
Socio assistenziali"

Disposizioni finanziarie

Risorse previste da specifiche leggi regionali o dal Fondo Sociale Europeo



Nel corso di questi ultimi decenni abbiamo assistito ad un fenomeno di indebolimento della famiglia. Sono molti i fattori che hanno contribuito a determinare questo fenomeno: una famiglia sempre più piccola, con componenti più anziani perché si forma sempre più tardi e con pochi figli; una famiglia con poche donne che lavorano, l'aumento delle separazioni tra i coniugi, l'impossibilità di mantenere gli anziani all'interno della famiglia e, soprattutto, un calo della natalità, così ingente da porre l'Italia come uno dei paesi con il minor numero di figli per donna. Assistiamo dunque ad un mutamento del contesto sociale profondo, i cui effetti sul futuro possono assumere connotati non positivi.



Da questo presupposto nasce l'esigenza della legge regionale, rivolta a sostenere e promuovere il desiderio di paternità e maternità, ad elevare il tasso di occupazione femminile e a rendere possibile la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa, in un regime di parità e uguaglianza di diritti e dovere tra i coniugi. Un sostegno ai genitori nella crescita, nella cura e nell'educazione dei figli e in modo particolare alle famiglie più in difficoltà, che vivono in situazioni di conflitti e gravi disagi a iniziare da quelli di carattere economico.

Con la legge regionale 13/2010 la regione Umbria valorizza la famiglia intesa come nucleo fondante della società, formato da persone unite da vincolo di coniugio, parentela e affinità; riconosce la funzione sociale dell'associazionismo familiare e con una norma finanziaria stanziava tre milioni di Euro a favore degli interventi dell'azione di sistema per famiglie vulnerabili e in condizione di grave disagio e altri 100 mila euro aggiuntivi destinandoli al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 14, 15, 16 rispettivamente “Associazioni banche del tempo”, “Coordinamento dei tempi delle città”; “Associazionismo familiare”.

La ratio della legge regionale

La legge regionale trae origine dalla proposta di iniziativa popolare del *Forum delle famiglie* accompagnata da circa 12 mila firme e ha dato luogo ad un lungo dibattito che ha messo in risalto la volontà unitaria di maggioranza e opposizione di intervenire a sostegno e a tutela della famiglia. Il Consiglio regionale con

questa legge pone al centro delle proprie politiche le famiglie con i loro problemi, avendo soprattutto riguardo alla loro capacità di essere una risorsa per la comunità regionale e per il paese. Nella legge si fa anche ricorso all'adozione del principio di sussidiarietà nella governance delle politiche regionali familiari in modo da orientare il modello di tipo relazionale che riconosca nella famiglia un soggetto sociale avente un proprio ruolo nella società inserito, al contempo, in un complesso di diritti e di doveri.

Fra i principi della legge regionale figurano concetti base come: la valorizzazione del “nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio parentela ed affinità; il sostegno alla funzione genitoriale nei compiti di educazione, tutela e benessere dei figli”; il riconoscimento dell'associazionismo familiare e di un suo ruolo, che dovrà essere attivo nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona.

Strumenti della legge sono: il **sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia**, particolarmente nelle situazioni più disagiate, nelle famiglie numerose o in crisi, con riferimenti precisi: alla “libertà di scelta e parità di trattamento tra gli iscritti alle

Attraverso quali strumenti la Regione intende incidere su questo problema?

scuole pubbliche, statali e paritarie”; al **potenziamento delle attività dei consultori familiari**; alla **valorizzazione** della maternità e paternità responsabili; alla **prevenzione** dell’abbandono alla nascita; al sostegno dei genitori durante la gravidanza.

Interventi di tipo socio educativo sono previsti a livello individuale o di gruppo e domiciliari per le famiglie con bambini in particolare difficoltà. Previsto anche il “**sostegno all’adozione familiare**” e l’**assistenza** alla “**procreazione responsabile anche medicalmente assistita**”.

Un articolo è dedicato esclusivamente alle “**famiglie vulnerabili**”, e prevede **agevolazioni economiche** rispetto a: tariffe dei servizi pubblici, canone di affitto, spese mediche, fino all’eventuale erogazione di un “prestito sociale d’onore”. In caso di situazioni particolare disagio gli stessi interventi finanziari si estendono ai casi di: nascita di un altro figlio, adozione o affido, decesso del familiare produttore di reddito, scomposizione della famiglia, perdita dell’alloggio, insorgenza di inabilità temporanea o di non autosufficienza. Previsto anche l’intervento della Regione per realizzare strutture di accoglienza temporanea, per “donne e bambini vittime di violenza on in condizione di grave disagio”; e per il reinserimento lavorativo di soggetti che hanno in famiglia persone non autosufficienti.

Vengono previsti inoltre interventi per l’affermazione del **diritto allo studio** nel concetto di piena libertà, di educazione dei genitori, nonché interventi per il reinserimento lavorativo, favorendo le aziende pubbliche e i privati datoriali e il coordinamento dei tempi e orari dei servizi pubblici e privati con le esigenze della famiglia. La legge infatti consente di porre alle pubbliche amministrazioni il problema dei “tempi della città”, inteso come volontà di coordinare ed armonizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici alle esigenze complessive delle famiglie.

La legge riconosce e valorizza il “lavoro di cura familiare non retribuito” e favorisce lo scambio di “servizi di vicinato”, da utilizzare in forma di mutuo aiuto, fino a costituire associazioni denominate “**Banche del tempo**”.

I finanziamenti

La norma finanziaria stabilisce che per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 7, relativo agli interventi per le famiglie e ai nuclei familiari più vulnerabili sono previste risorse a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, per un ammontare di 3 milioni di Euro.

Per gli altri interventi si provvede con le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore e/o dal POR FSE 2007/2013.

Inoltre, vengono previsti ulteriori 100.000 Euro al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e che riguardano soprattutto l’associazionismo familiare e tutte le attività e le funzioni che i Comuni sono chiamati ad espletare in merito alle banche del tempo e ai piani territoriali degli orari.

FIRME

<i>L'istruttore</i>	Dott. Nicola Falocci _____
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Dott.ssa Maria Rita Francesconi _____
<i>Il Dirigente</i>	Dott.ssa Maria Trani _____
<i>Data</i>	Perugia, 20 giugno 2011